

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **SICUREZZA SOCIALE**

Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 12](#)) e suo Protocollo ([STE n° 12A](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo Accordo riguarda i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, all'invalidità ed ai superstiti. Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici di legge e regolamenti di ogni altra Parte, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Il Protocollo addizionale ¹ estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

* * *

Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti ([STE n° 13](#)) e suo Protocollo ([STE n° 13A](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° luglio 1954.

Questo accordo concerne tutti i regimi di sicurezza sociale diversi da quelli previsti dall'Accordo provvisorio europeo sui regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, invalidità ed ai superstiti (STE n° 12). Esso prevede che – rispettate talune condizioni di residenza – ai cittadini di una delle Parti siano concessi gli stessi benefici che sono previsti, a parità di condizioni, a favore dei cittadini di un'altra Parte.

Il Protocollo addizionale ² estende le disposizioni dell'Accordo ai rifugiati.

* * *

Codice europeo di Sicurezza sociale ([STE n° 48](#)) e suo Protocollo ([STE n° 48A](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 16 aprile 1964.

Entrata in vigore : 17 marzo 1968.

Lo scopo del Codice è di stimolare lo sviluppo della sicurezza sociale negli Stati membri del Consiglio d'Europa affinché essi possano gradualmente raggiungere il livello più alto possibile. Il Codice fissa una serie di norme che le Parti si impegnano ad includere nei loro sistemi di sicurezza sociale.

Il Codice definisce le norme e fissa le soglie minime di protezione che le Parti devono garantire in diversi campi, quali quelli medico, delle indennità di malattia, dei sussidi di disoccupazione, delle pensioni di vecchiaia, delle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, l'assistenza alle famiglie, alla maternità, le pensioni di invalidità, le pensioni di reversibilità.

¹ Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo su i regimi di sicurezza sociale relativi all'anzianità, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

² Protocollo addizionale all' Accordo provvisorio europeo concernente la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi alla vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, firmato a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Il Protocollo ³ contiene disposizioni che invitano le Parti a raggiungere un livello di sicurezza sociale più alto di quello indicato nelle disposizioni del Codice.

* * *

Convenzione europea di Sicurezza sociale (STE n° 78) e suo Accordo complementare (STE n° 78A), aperti alla firma a Parigi, il 14 dicembre 1972.

Entrata in vigore : 1° marzo 1977.

La Convenzione europea di sicurezza sociale si fonda sui quattro principi fondamentali di diritto internazionale della sicurezza sociale, vale a dire: l'uguaglianza di trattamento, l'unicità della legislazione applicabile, la conservazione dei diritti quesiti ed il riconoscimento delle prestazioni all'estero.

Le seguenti parti della Convenzione sono immediatamente applicabili :

- le disposizioni generali concernenti in particolare la delimitazione del campo di applicazione materiale e personale della Convenzione nonché i principi fondamentali dell'eguaglianza di trattamento e del mantenimento dei diritti quesiti;
- le disposizioni che determinano la legislazione applicabile;
- le disposizioni relative alla cumulo dei periodi richiesti per il conseguimento del diritto ed il calcolo delle prestazioni in tutti i rami coperti dalla Convenzione;
- le disposizioni speciali relative alle pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità ed al risarcimento degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali, oltre che
- ulteriori varie disposizioni, e le disposizioni transitorie e finali.

L'applicazione delle disposizioni speciali in materia di malattie, maternità, disoccupazione e prestazioni familiari, con esclusione di quelle concernenti il cumulo dei periodi, è condizionata alla conclusione di ulteriori Accordi bi- o multilaterali tra le Parti.

La Convenzione si applica ad ogni legislazione in materia di sicurezza sociale che riguarda :

- a. le prestazioni di malattia e di maternità;
- b. le prestazioni di invalidità;
- c. le prestazioni di vecchiaia;
- d. le prestazioni ai superstiti;
- e. le prestazioni in caso di incidente di lavoro e di malattie professionali;
- f. le sovvenzioni in caso di morte;
- g. i sussidi di disoccupazione;
- h. le prestazioni familiari.

La Convenzione si applica a tutte le persone cittadine di una delle Parti – ed anche ai rifugiati ed agli apolidi residenti sul territorio di una Parte – e che sono, o sono stati soggetti alla legislazione di una o più Parti, nonché ai loro familiari ed a chi loro sopravvive. Le previsioni della Convenzione si applicano anche nei confronti di coloro che sono sopravvissuti a persone che, senza avere la nazionalità di una Parte, erano soggetti alla legislazione di uno o più Parti, a condizione che essi siano cittadini di una Parte.

L'Accordo complementare ⁴ contiene le disposizioni necessarie all'applicazione delle norme della Convenzione che sono direttamente applicabili. Esso regola, tra l'altro, le relazioni tra le istituzioni di sicurezza sociale e le procedure da seguire per la liquidazione e il servizio delle prestazioni dovute in conformità alla Convenzione. Esso funge anche da guida per quelle disposizioni della Convenzione che sono applicabili solo dopo la conclusione di Accordi bilaterali.

* * *

³ Protocollo al Codice europeo di Sicurezza sociale, aperto alla firma a Strasburgo, il 16 aprile 1964.

⁴ Accordo complementare di applicazione della Convenzione europea di Sicurezza sociale, aperto alla firma a Strasburgo, il 14 dicembre 1972.

Codice europeo di Sicurezza sociale (riveduto) ([STE n° 139](#)), aperto alla firma a Roma, il 6 novembre 1990.

Entrata in vigore : Il Codice entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Il Codice europeo di Sicurezza sociale riesaminato rivede e migliora le disposizioni del Codice europeo di Sicurezza sociale (STE no. 48).

Come il testo precedente, il Codice riesaminato definisce le norme europee e fissa delle soglie minime di protezione che gli Stati devono garantire in campi quali l'anzianità, la disoccupazione, l'invalidità, le cure mediche, etc. I più importanti miglioramenti apportati dal nuovo testo sono: tassi di copertura più elevati, aumenti del livello e della durata delle prestazioni, la previsione di nuove prestazioni, la diminuzione delle condizioni per l'attribuzione di prestazioni, un largo numero di misure preventive e l'assenza di ogni discriminazione fondata sul sesso.

L'applicazione del Codice riesaminato dagli Stati che l'avranno ratificato sarà controllata da una Commissione di esperti indipendenti funzionante nell'ambito del Consiglio d'Europa. Gli Stati dovranno inoltre inviare i rapporti sull'applicazione di tale Convenzione alle loro organizzazioni nazionali sindacali più rappresentative. L'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dovrà ugualmente dare il proprio parere sui detti rapporti nazionali.

* * *

Protocollo alla Convenzione europea di Sicurezza sociale ([STE n° 154](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo due ratifiche.

Il Protocollo modifica il campo di applicazione soggettivo della Convenzione estendendo i vantaggi previsti a:

- tutte le persone che siano o siano state sottoposte alla legislazione di una o più Parti, nonché ai membri della loro famiglia ed ai loro sopravvissuti;
- i funzionari ed il personale assimilato, secondo la legislazione della Parte in causa, in quanto sia soggetti alla legislazione di una Parte alla quale la Convenzione sia applicabile.